

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 48

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi,
Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti e Catena

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELLE OPERE DI PADRE MATTEO RICCI COME TESTIMONIANZA ILLUSTRE DELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dalla volontà di onorare e valorizzare una delle figure più straordinarie che la terra marchigiana abbia mai donato alla storia universale: Padre Matteo Ricci (Macerata 1552 – Pechino 1610).

Il gesuita maceratese rappresenta un unicum nel panorama culturale mondiale. La sua vita non è stata solo una missione religiosa, ma una grandiosa opera di mediazione culturale e scientifica. Fu il primo occidentale a penetrare profondamente nel cuore della civiltà cinese, non come un conquistatore, ma come un "letterato d'Occidente", capace di dialogare alla pari con l'élite confuciana del tempo.

La sua eredità è immensa: umanista, filosofo, matematico e cartografo, Matteo Ricci portò in Oriente la geometria euclidea e la geografia occidentale (celebre il suo Mappamondo del 1584), ricevendo in cambio il privilegio, rarissimo per uno straniero, di essere sepolto a Pechino per ordine imperiale. Egli incarna i valori più alti delle Marche: l'apertura al dialogo, la laboriosità intellettuale, il rispetto per l'identità altrui e la capacità di costruire ponti dove altri vedono solo confini. Dedicare una legge regionale alla sua figura significa, dunque, rivendicare il ruolo delle Marche come culla di un umanesimo universale ancora oggi di estrema attualità nei rapporti tra Europa e Cina.

L'obiettivo principale del testo è trasformare la memoria di Matteo Ricci da patrimonio di una ristretta cerchia di studiosi a elemento cardine dell'identità regionale e volano di promozione internazionale. In attuazione dello Statuto regionale (Art. 5, comma 3), la Regione Marche si impegna a sostenere attivamente la divulgazione della sua opera, favorendo sinergie tra istituzioni pubbliche, università e associazioni.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, ovvero la promozione di Padre Matteo Ricci come "testimonianza illustre delle Marche", sancendo l'impegno istituzionale della Regione nella tutela e valorizzazione della sua memoria.

L'articolo 2 individua le azioni concrete da compiere per la finalità enunciata nell'articolo 1. A tale proposito, la Regione sosterrà iniziative didattiche, editoriali e scientifiche (convegni, seminari, mostre) sia in Italia che all'estero. Viene inoltre previsto il supporto a una "rete" di soggetti (enti locali, atenei come l'Università di Macerata, associazioni) già impegnati in questo ambito, per evitare frammentazioni e potenziare l'impatto degli interventi.

L'articolo 3 istituisce l'organo di governo della legge. Un Comitato tecnico-istituzionale composto dalle massime cariche regionali, dal Sindaco di Macerata, da rappresentanti della Diocesi e dell'Università, oltre a un esperto della vita del gesuita. Il Comitato avrà il compito di programmare e coordinare le attività, operando a titolo gratuito per garantire la massima efficienza delle risorse.

L'articolo 4, infine, definisce le disposizioni finanziarie. Per il triennio 2026-2028 viene autorizzata una spesa annua di 50.000,00 euro. La copertura finanziaria è individuata attraverso una riorganizzazione dei fondi destinati al turismo e all'internazionalizzazione (Missione 07), nello specifico riducendo gli stanziamenti precedentemente assegnati all'ATIM (Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione). Questa scelta riflette una visione strategica: investire sulla cultura e sulla figura di Ricci come autorevole "brand" di internazionalizzazione per le Marche.

In un'epoca caratterizzata da tensioni globali, il "metodo di Padre Matteo Ricci" — basato sull'amicizia, sul rispetto reciproco e sullo scambio di conoscenze — rappresenta un modello diplomatico e culturale insuperato. Con questa legge, le Marche non solo celebrano un loro figlio illustre, ma si propongono al mondo come terra di accoglienza e di profonda cultura, capace di parlare linguaggi universali.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(commi 2 e 3 dell'articolo 3 ter della l.r. 3/2015; articolo 84 del Regolamento interno – proposta di legge che comporta oneri)

Elementi idonei a definire gli oneri finanziari previsti

1) Morfologia giuridica degli oneri finanziari

Classificazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5 della Legge n. 196/2009

- a) Oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e atti normativi; in questa tipologia sono ricomprese le spese obbligatorie) ☐
- b) Fattori legislativi (Spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) ☒
- c) Spese per adeguamento al fabbisogno (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni) ☐

Sviluppo temporale degli oneri finanziari

Spesa una tantum (o occasionale) ☐

Spesa a carattere continuativo (articolo 38, comma 1, D.Lgs. 118/2011)

- Obbligatoria, con l'indicazione dell'onere a regime ☐

- Non obbligatoria

• con indicazione dell'onere a regime ☐

• con rinvio della quantificazione alla legge di bilancio ☒

Spesa a carattere pluriennale (art. 38, comma 2, D.Lgs. 118/2011) ☐

2) Quantificazione degli oneri finanziari

					Bilancio 2026/2028							
					spesa corrente				spesa in conto capitale			
NUMERO ARTICOLO	RUBRICA	missione	programma	SENZA ONERI	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)	2026	2027	2028	anni successivi (spesa continuativa) totale spesa (spesa pluriennale)
1	Finalità	/	/	Senza oneri	/	/	/					
2	Interventi	05	02	/	Nei limiti autorizzati all'articolo 4	Nei limiti autorizzati all'articolo 4	Nei limiti autorizzati all'articolo 4					
3	Comitato	/	/	Senza oneri	/	/	/					
4	Disposizioni finanziarie	05	02	/	50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro	Legge di Bilancio				
Totale					50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro					

Modalità di quantificazione:

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di iniziative simili dal punto di vista di promozione culturale già realizzate o in corso di realizzazione, in particolare di quelle relative alle celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (legge regionale 23 luglio 2020, n. 33) e di quelle relative agli interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche (legge regionale 27 marzo 2024, n. 5).

3) Modalità di copertura degli oneri finanziari (art. 17, comma 1, legge n. 196/2009)

		Bilancio di previsione 2026/2028					
		Copertura oneri correnti			Copertura oneri di investimento		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
a)	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri CORRENTI derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo)						
	Utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri DI INVESTIMENTO derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi (capitolo)						
a) bis	Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino un risparmio della spesa; specificare:						
b)	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:						
	- Legge Regionale n. 26 del 2025						
	- tabella A Legge Regionale n. 35 del 2021 (capitolo 2070110416)	50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro			
	- tabella E						
	- altro - specificare _____ (capitolo _____)						
c)	Nuove o maggiori entrate CORRENTI						
	Nuove o maggiori entrate IN CONTO CAPITALE						
totale copertura:		50.000,00 euro	50.000,00 euro	50.000,00 euro	-	-	-

Modalità di attuazione☐

L'onere è a carico del bilancio regionale

Missione	05
Programma	02
CNI o capitolo/i esistente/i	2070110416

☐

L'onere è a carico del bilancio di altri enti (indicare)

NO

☐

Sono sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili (motivare)

Si, in quanto le risorse umane e strumentali necessarie, per quanto di competenza della Regione, destinate a sostenere gli interventi previsti dalla proposta di legge sono già in essere.

☐

E' necessario prevedere un incremento delle risorse umane e strumentali per l'attuazione dell'intervento (motivare)

NO